APPROFONDIMENTO CIVILE

Per il Tribunale di Lecco, il deposito telematico si perfeziona con la ricezione delle prime due PEC (Ordinanza dell'1-10-2022)

Data pubblicazione: 25/01/2024

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

INTRODUZIONE

Se la Cassazione, qualche settimana fa, con la pronuncia n. 27654/2022, aveva enucleato il principio per cui in assenza della terza e della quarta pec, non può ritenersi il deposito perfezionato, giacché non risulterebbe il superamento dei controlli automatici, nè di quelli manuali, ***sul punto, interviene a gamba tesa il Tribunale di Lecco, con una ordinanza, a firma del Dott. Dario Colasanti, che, viceversa, ritiene il deposito deve ritenersi validamente perfezionato con il ricevimento delle prime due pec.***

IL FATTO

Un avvocato depositava la comparsa di costituzione, per il proprio cliente, telematicamente, omettendo l'indicazione del numero di ruolo; tale errore, sebbene l'avvocato avesse ricevuto le prime due pec di conferma[1], aveva comportato l'impossibilità da parte della Cancelleria di acquisire l'atto, in quanto non "*finiva*" nel relativo fascicolo telematico di causa.

Parte attrice, di conseguenza, eccepiva la tardività, o l'inesistenza, di tale comparsa di costituzione, con tutte le conseguenze e decadenze processuali[2] del caso.

L'ORDINANZA

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Nel caso di specie, al di là della difficoltà pratica, per la Cancelleria era astrattamente possibile visionare l'atto e quindi rendersi conto del suo contenuto, sicchè il Giudice aveva ritenuto il deposito validamente perfezionato, immediatamente, con il ricevimento delle prime due pec, questo perché la normativa primaria (D.L. n. 179 del 2012art.16bis, comma 7, conv. con mod. in L. n. 221 del 2012) ricollega il perfezionamento del deposito telematico all'ottenimento delle prime due ricevute e non menziona neppure le pec successive.

In particolare:

"***Tale conclusione non può essere sovvertita da normative di rango secondario, specifiche tecniche o modalità di funzionamento del sistema informatico, a pena di rovesciare la gerarchia delle fonti o rassegnarsi alla constatazione che il dato ingegneristico prevale su quello giuridico. In altri termini, alla stregua del dato di diritto positivo, il sistema informatico sarebbe dovuto essere congegnato in modo da non emettere la ricevuta di avvenuta consegna in caso di errore invalidante. Solo in questo modo, nel rispetto della normativa primaria, il difensore potrebbe avere immediata contezza dell'esito del deposito, evitando in radice qualsiasi incertezza e discussione.***".

*****

Di conseguenza, il Giudice da un lato considerava valida la costituzione del convenuto e, dall'altra, concedeva la rimessione in termini all'attore, onde poter prendere posizione sulle eccezioni formulate, non potendolo fare prima, in quanto l'atto non era visibile.

NOTE

[1] Nella disciplina del deposito telematico vengono in questione quattro ricevute pec che l'avvocato deve ottenere perché possa ritenersi completato la relativa procedura; in sintesi:

1. 1) la prima pec è la ricevuta di accettazione, la quale attesta che l'invio è stato accettato dal sistema per l'inoltro al destinatario;
2. 2) la seconda pec è la ricevuta di avvenuta consegna, che attesta che l'atto è stato consegnato nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario;
3. 3) la terza pec, recante la dizione "esito controlli automatici", informa il depositante dell'esito dei controlli eseguiti dai sistemi ministeriali che hanno ricevuto il messaggio pec contenente la "busta telematica";
4. 4) infine, il quarto messaggio pec che si vede recapitare il depositante attesta l'esito del controllo manuale del cancelliere, ovvero l'accettazione, o meno, da parte della cancelleria; ed in seguito alla lavorazione, da parte della cancelleria, l'atto ed i suoi eventuali allegati sono - e solo allora - visibili

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

all'interno del fascicolo telematico.

[2] Si evidenzia come la comparsa di costituzione contenesse l'eccezione di incompetenza per territorio e una domanda riconvenzionale.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati